Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 agosto 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1977 registro n. 18 Difesa, foglio n. 306

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BONINI Alfredo Giuseppe, nato il 19 marzo 1915 a Soresina (Cremona). — Fante della divisione Acqui, decisa la lotta ad oltranza contro i tedeschi, partecipava con indomito coraggio alle fasi più aspre e sanguinose della battaglia. Quando il nemico, incalzando da ogni parte, otteneva il sopravvento, anzichè cercare salvezza ripiegando con gli altri superstiti rimaneva accanto al suo ufficiale, riverso al suolo mortalmente ferito, nel generoso tentativo di proteggerlo, finchè, colpito a morte cadeva al suo fianco. Esempio luminoso di fedeltà, coraggio e cosciente abnegazione del soldato italiano. — Cefalonia (Grecia) 8 settembre 1943-22 settembre 1943.

PIERANTOGNETTI Tullio, nato il 18 agosto 1919 a Jesi (Ancona). — Tenente di fanteria, partecipava alle fasi salienti della battaglia contro i tedeschi distinguendosi ripetutamente per ardimento. Ferito gravemente ad una gamba, rifiutava d'essere allontanato e continuava a combattere alla testa dei suoi fanti, in reiterati scontri a bombe a mano. Sopraffatto da soverchianti forze avversarie, catturato con i suoi uomini, li incitava alla fierezza pur nella sorte avversa suscitando la furiosa reazione del nemico dal quale veniva selvaggiamente percosso e massacrato a morte. Fulgido esempio di valore ed ostinata dedizione alla Patria. — Cefalonia (Cima Telegraphos - Kuruclata), 8-21 settembre 1943.

NICOLA Pasquale, nato il 21 marzo 1918 a Susa (Torino). — Partigiano combattente, gravemente ferito nel corso di una vasta azione di rastrellamento nemico, spronava i commilitoni a continuare la lotta, rifiutando di essere trasportato in luogo più sicuro. Catturato e sottoposto a feroci sevizie le sopportava con fierezza riaffermando orgogliosamente il suo impegno di lotta per la libertà anche nella piena coscienza di morire per essa. Per quell'impegno affrontò sereno il plotone di esecuzione. — Coazze (Torino), 10 maggio 1944.

COPELLO Andrea, nato il 1° dicembre 1922 a Chiavari (Genova). — Giovane ardente patriota fu tra i primi animatori della Resistenza nella zona di Chiavari. Pur tarato nel fisico volle affrontare le fatiche ed i rischi delle lotte in montagna partecipando, inquadrato in una unità partigiana, ad intensa attività operativa e distinguendosi per slancio e valore personale. Costretto dal male incalzante a rinunciare alla lotta insieme ai compagni di formazione, ne seguiva le gesta alimentandone lo spirito col costante ed amorevole incitamento fino al completo esaurimento delle sue forze. Esempio luminoso di fede nella causa della libertà della Patria. — Chiavari - Favale di Malvaro, settembre 1943-ottobre 1944.

MEGLIOLI Ave, nata il 23 novembre 1922 a Bibbiano (Reggio nell'Emilia). — Partigiana con incarico di staffetta, partecipava a numerosi combattimenti sempre distinguendosi per coraggio ed elevato spirito di sacrificio. Durante un duro attacco sferrato da preponderante agguerrito avversario contro il comando della sua brigata, si prodigava validamente nel generoso tentativo di recuperare prezioso materiale finché, colpita a morte, immolava la sua giovane esistenza al riscatto della Patria tradita ed oppressa. — Appennino Parmense, 8 marzo 1944. Monchio delle Corti (Parma), 20 novembre 1944.

BROGLIO Luigi Alberto Maria, nato il 19 agosto 1923 a S. Ilario Ligure (Genova). — Fedele alle tradizioni familiari di libertà e di indipendenza era tra i primissimi a scegliere la via del sacrificio e del rischio per unirsi con attiva ed appassionata azione ad una formazione partigiana operante nel piacentino di cui diveniva presto l'animatore ed organizzatore. In una rischiosa e difficile missione unitamente ad un ufficiale inglese riusciva ad attraversare le linee allo scopo di ottenere dagli alleati utili collegamenti ed efficaci aiuti. Sbarcato in Liguria da un sottomarino alleato, per infame delazione, veniva scoperto e catturato dai tedeschi. Processato e sottoposto a stressanti interrogatori resistette con fierezza alle crudeli torture, senza nulla rivelare sui compagni di lotta e sulla sua organizzazione. Riuscito a scampare alla fucilazione immediata, veniva inviato nel campo di concentramento di Fossoli (Carpi) dove, successivamente, in attuazione di una sommaria rappresaglia, unitamente ad altri internati veniva barbaramente trucidato. Giovane generoso ed entusiasta, esempio di ardimentoso e valido combattente per i più puri ideali offriva alla Patria la sua promettente esistenza. — Piacentino - Fossoli (Carpi), 9 settembre 1943-12 luglio 1944.

CROCE

OSELLA Giuseppe, nato il 14 febbraio 1905 a Grignasco (Novara). — Industriale in Borgosesia, entrato tra i primi nelle file partigiane piemontesi, era tra gli entusiasti organizzatori e promotori della lotta contro l'oppressione nemica. Arrestato e sottoposto a feroci sevizie nulla rivelava che potesse nuocere alla causa della libertà. Veniva fucilato, unitamente ad altri patrioti, affrontando con serenità e fierezza il plotone di esecuzione. — Borgosesia, 22 dicembre 1943.

(8927)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1977, n. **572.**

Norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per trattore agricolo o forestale si intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Il trattore può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

La presente legge si applica soltanto ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 25 chilometri orari.

Per « scheda informativa » e per « scheda di omologazione » si intendono i documenti, i cui modelli sono stabiliti con i decreti previsti dal successivo articolo 3, contenenti rispettivamente i dati caratteristici del trattore ovvero gli elementi relativi all'omologazione.

Per « omologazione CEE » si intende il provvedimento, emanato ai sensi del successivo articolo 5, attestante che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche di cui al successivo articolo 3 nonché alle verifiche previste dalla scheda di omologazione.

Per « omologazione nazionale » si intende il provvedimento emanato in attuazione della normativa nazionale, anche se alcune prove sono effettuate in conformità delle direttive CEE, come precisato al successivo articolo 9.

Non sussiste la conformità con il prototipo omologato, quando, rispetto alla scheda informativa, sono accertate divergenze non autorizzate a norma della presente legge. Non vi è divergenza quando sono stati rispettati i valori compresi nei limiti massimo e minimo indicati nei decreti attuativi delle prescrizioni tecniche, emanate dai competenti organi delle Comunità europee, ovvero quando in tali decreti attuativi non è stabilito alcun limite.

Il termine « direttiva » si riferisce alla direttiva del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, adottata in data 4 marzo 1974, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

Il termine « direttive particolari » si riferisce a ciascuna direttiva emanata dai competenti organi delle Comunità europee in attuazione della direttiva di cui al precedente comma.

Con le dizioni « Stati membri » e « commissione » si intendono rispettivamente gli altri Stati membri e la commissione delle Comunità europee.

Art. 2.

I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale sono le autorità nazionali interessate all'attuazione della direttiva. Essi curano l'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al successivo articolo 3, esercitano il controllo della produzione, anche separatamente, avvalendosi dei propri uffici tecnici e adottano i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni interessate.

I Ministeri di cui al primo comma possono disporre ispezioni, acquisire informazioni o documenti e svolgere qualsiasi accertamento istruttorio e di verifica per controllare che la produzione sia sempre conforme al prototipo omologato, potendo all'uopo attribuire incarichi, in casi specifici, ad enti o istituti pubblici particolarmente qualificati. I controlli potranno essere compiuti in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.

In particolare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le eventuali contestazioni opposte da un altro Stato membro ad un costruttore in sede di omologazione o di immatricolazione, quando è comunque interessata la libera circolazione della produzione nazionale: a tal fine promuove ogni utile iniziativa per la migliore protezione degli interessi nazionali; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede allo studio delle prescrizioni tecniche dei trattori agricoli ed alla verifica della loro osservanza in funzione delle peculiari esigenze operative del settore; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite l'ispettorato del lavoro, vigila sulla applicazione delle norme concernenti la sicurezza del lavoro nell'impiego dei trattori agricoli o forestali e può adottare, in casi di non conformità al prototipo omologato per quanto concerne la sicurezza del lavoro o di sospensione della immatricolazione ai sensi del successivo articolo 8, i provvedimenti cautelativi, ivi compresa la sospensione della utilizzazione dei trattori, per assicurare la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Art. 3.

Il tipo di trattore ottiene l'omologazione CEE quando è stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri di volta in volta interessati.

Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunità europee.

Con la stessa procedura di cui al primo comma saranno stabilite le modalità di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari.

Art. 4.

Per ottenere l'omologazione CEE il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato deve presentare domanda al Ministero dei trasporti, osservando le forme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti.

La domanda è sempre accompagnata da una scheda informativa nonché dai documenti citati nella scheda stessa.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver inoltrato analoga domanda ad altra autorità di uno degli Stati membri.

Art. 5.

Il Ministero dei trasporti rilascia l'omologazione CEE, dopo aver accertato la rispondenza del tipo di trattore alle prescrizioni tecniche, emanate con i decreti di cui al precedente articolo 3. In particolare deve accertare che il tipo di trattore è conforme ai dati riportati nella scheda informativa e che sono stati soddisfatti i controlli previsti dal modello di scheda di omologazione.

Il Ministero dei trasporti, se accerta che i trattori nuovi, accompagnati dal certificato di conformità di cui al successivo articolo 6, non sono conformi al prototipo omologato, prende i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al prototipo, potendo procedere anche alla revoca dell'omologazione. In tali casi il Ministero dei trasporti informa tempestivamente le altre amministrazioni interessate nonché gli altri Stati membri.

Il Ministero dei trasporti informa le autorità competenti degli Stati membri del rilascio dell'omologazione CEE, del rifiuto di concederla, ovvero della sua revoca, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento.

Art. 6.

Il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato, per ciascun trattore costruito conformemente al prototipo omologato, deve compilare e sottoscrivere un certificato di conformità secondo il modello approvato con la procedura di cui al precedente articolo 3.

I trattori che hanno ottenuto il rilascio della omologazione CEE da uno Stato membro sono ammessi alla vendita e all'uso, sempreché la documentazione di omologazione risulti regolare e sia esibita, ove richiesta, alle amministrazioni interessate. I trattori sono immatricolati sulla base del certificato di conformità.

Art. 7.

Il costruttore comunica al Ministero dei trasporti ogni sospensione della produzione del trattore omologato nonché ogni successiva modificazione delle indicazioni riportate nella scheda informativa.

Qualora una siffatta modificazione non esiga una variazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti informa il costruttore e trasmette alle competenti autorità degli altri Stati membri, anche mediante elenchi raggruppati o periodici, le copie delle modificazioni apportate alle schede informative già diffuse.

Quando una modificazione apportata alla scheda informativa giustifichi nuove verifiche e nuove prove ed esiga, di conseguenza, una modificazione della scheda di omologazione esistente o la compilazione di una nuova scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti provvede ad informarne il costruttore e a trasmettere alle competenti autorità degli altri Stati membri i nuovi documenti, entro un mese dalla loro compilazione.

Nel caso in cui una scheda di omologazione sia modificata o sostituita ovvero la produzione del tipo omologato sia sospesa, il Ministero dei trasporti comunica, entro un mese, alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri di serie dell'ultimo trattore prodotto secondo la scheda originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo trattore prodotto conformemente alla nuova scheda o alla scheda modificata.

Art. 8.

Sono vietati la vendita, la messa in commercio o l'uso di trattori nuovi comunque non conformi al prototipo omologato ovvero non accompagnati da certificati di conformità regolarmente rilasciati.

Il Ministero dei trasporti, qualora constati che i trattori nuovi appartenenti ad uno stesso tipo, anche se accompagnati da un certificato di conformità regolarmente rilasciato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale ovvero la sicurezza sul lavoro, può sospendere la immatricolazione per un periodo massimo di sei mesi. Tale provvedimento è emanato anche su richiesta dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale. In particolare, in caso di sospensione dell'immatricolazione per motivi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il provvedimento è adottato su conforme avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero dei trasporti informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione del provvedimento adottato, precisandone i motivi.

Al termine del periodo di sei mesi l'immatricolazione è concessa solo se il trattore e la documentazione di accompagnamento sono stati regolarizzati.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere la sospensione del provvedimento previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere all'omologazione CEE, le prescrizioni tecniche emanate in attuazione delle direttive comunitarie particolari possono essere applicate, su richiesta dell'interessato, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste rispettivamente dagli articoli 72 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai fini dell'omologazione nazionale sono validi in Italia i controlli effettuati da altro Stato membro, purché corredati dalla relativa documentazione, prodotta dall'interessato, per accertare il rispetto delle disposizioni tecniche di cui al precedente articolo 3.

Le prescrizioni tecniche di cui al precedente articolo 3 possono essere rese obbligatorie prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE. In tal caso le prescrizioni di cui all'articolo 3 sostituiscono quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previsti, rispettivamente, dagli articoli 72 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 10.

L'omologazione CEE è a tutti gli effetti equipollente a quella nazionale rilasciata in base alle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — FORLANI — MARCORA — DONAT-CATTIN — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. 573.

Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si applicano con le stesse modalità e decorrenze:

a) alle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e società consortili condotte in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 2.

Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concesso, in caso di occupazione ridotta nel mese, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato.

Il credito di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concesso alle imprese che applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato per il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978 in lire 58 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. 574.

Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, è sostituita con la seguente:

« *a*) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente articolo 33-*bis*:

« Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione ».

Art. 3.

All'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è aggiunto il seguente comma:

« Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente articolo 94-*bis*:

« La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.

Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-*bis*, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma ».

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

I diritti soggetti alla disciplina di cui al primo comma dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, devono d'ufficio essere iscritti con riserva degli effetti previsti da detto articolo. Tale riserva deve essere indicata, in quanto ne emergano i presupposti, anche per le iscrizioni già eseguite.

Art. 6.

Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i presupposti, la riserva del regime previsto dall'articolo 159 del codice civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **575**.

Estensione dei benefici d'inquadramento di cui all'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena, trasferiti con decreto ministeriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici di inquadramento previsti dall'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono estesi al personale della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena immesso nel ruolo degli assistenti sociali per minorenni a seguito di concorso e successivamente trasferito nel ruolo degli assistenti sociali per adulti con decreto ministeriale 22 aprile 1976.

Art. 2.

L'inquadramento nelle varie classi di stipendio della qualifica di assistente sociale a favore del personale di cui all'articolo 1 della presente legge è effettuato tenendo conto del periodo di attività comunque retribuita e continuativamente svolta dal personale medesimo, con mansioni di assistente sociale, negli istituti di prevenzione e di pena o presso i consigli di patronato anteriormente all'assunzione nei ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.

Entro tre mesi dal nuovo inquadramento gli interessati hanno facoltà di richiedere il riscatto degli anni di servizio prestati ai sensi del precedente comma, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

Art. 3.

All'onere finanziario di L. 12.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. **576**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 258, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardiologia:

Art. 259. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università di Modena e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

Art. 260. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo di malattie dell'apparato cardiovascolare.

Art. 261. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 262. — La durata del corso di studi è di 4 anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 263. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso, e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 264. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 265. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);

3) biochimica e biofisica;

4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);

5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica (I);

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);

3) patologia e clinica cardiovascolare (I);

4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);

5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);

6) radiologia (I);

7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica (II);

2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);

3) patologia e clinica cardiovascolare (II);

4) radiologia (II);

5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);

2) patologia e clinica cardiovascolare (III);

3) terapia medica e farmacologia clinica (II);

4) terapia chirurgica;

5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 266. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 267. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1977, n. **577.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare quarantacinque dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare tre dei residui sessantuno posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Tre dei sessantuno posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

II Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la cattedra di antropologia criminale) . . . . posti 1

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di patologia generale (seconda cattedra di patologia generale) . . . . posti 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1977
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **578.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo apostolo e di S. Lorenzo martire, in Licciana Nardi.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° settembre 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giacomo apostolo, in Bastia, e di S. Lorenzo martire, in Cisigliana, entrambe frazioni del comune di Licciana Nardi (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **579.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Mattia Luisa ved. Epifano, al convenuto prezzo di L. 14.000.000, un appartamento sito in Potenza, corso Garibaldi, 42, composto di 4 vani ed accessori per una superficie di mq 120, indicato in catasto alla partita 2970, foglio 48, particella 360/9, da adibire a sede della locale sezione provinciale. L'ufficio tecnico erariale di Potenza ha fatto presente che il valore di L. 16.000.000 attribuito all'immobile dal perito di parte geom. Canio Cillo può ritenersi congruo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1977
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1977, n. **580.**

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di S. Pasquale, frazione dei comuni di Tempio Pausania e S. Teresa di Gallura.

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di S. Pasquale, frazione dei comuni di Tempio Pausania e S. Teresa di Gallura (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. **581.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredita disposta dalla sig.ra Gabriella Ponzone ved. Forni con testamento olografo 31 maggio 1972, pubblicato a rogito del notaio dott. Luigi Gambaro di Genova il 30 novembre 1973, n. 17629 di repertorio e n. 2258 di raccolta, registrato a Genova il 6 dicembre 1973 al n. 19951, consistente nella proprietà di un fabbricato sito in Genova, via Felice Romani n. 9 e via Gropallo n. 16, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 38149, foglio 18, mappali numeri 176 e 177, ed al catasto terreni al foglio n. 48, mappale 187 per mq 55 e mappale 188 per mq 1830, totale superficie coperta e scoperta mq 1885, per un valore complessivo di L. 205.750.000; in titoli per un valore di lire 17.675.650 e in un c/c di L. 961.000; il tutto, detratte spese d'inventario, registrazioni ed onorari, per un importo complessivo di L. 213.794.432.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1977
Registro n. 17 *Presidenza, foglio n.* 88

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1977.

Fissazione dell'ammontare della cauzione dovuta dalla S.r.l. Immagazzinamenti Arno per l'esercizio di un magazzino generale in Santa Croce sull'Arno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1956, con il quale la S.r.l. Immagazzinamenti Arno è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Santa Croce sull'Arno (Pisa);

Vista la deliberazione n. 174 del 30 maggio 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa ha proposto che la cauzione dovuta dalla citata società sia stabilita in L. 30.000.000 (trentamilioni);

Decreta:

Articolo unico

L'ammontare della cauzione dovuta dalla S.r.l. Immagazzinamenti Arno per l'esercizio del magazzino generale esercitato in Santa Croce sull'Arno (Pisa) è fissato in L. 30.000.000 (trentamilioni) salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(9081)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1977.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Aurisina di Duino Aurisina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aurisina di Duino Aurisina (Trieste), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375 del 1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia, avanzata previo parere conforme della regione Friuli-Venezia Giulia, espresso ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1969, n. 871;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aurisina di Duino Aurisina (Trieste), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(9033)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Livelli di contaminazione dell'aria, delle acque e del suolo, delle sostanze alimentari e delle bevande al di sopra dei quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, che delega il Governo ad emanare norme per la sicurezza degli impianti nucleari e per la protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1971, con cui sono stati determinati i valori delle dosi massime ammissibili e delle concentrazioni massime ammissibili, nonché dei valori dell'efficacia biologica relativa, per la popolazione nel suo insieme e per i gruppi particolari della popolazione, ai fini della protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Ritenuta la necessità di stabilire i livelli di contaminazione dell'aria, delle acque e del suolo, delle sostanze alimentari e delle bevande al di sopra dei quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Decreta:

Art. 1.

I livelli di contaminazione nelle zone non controllate al di sopra dei quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono stabiliti come segue:

1) *Aria, acqua.*

a) I livelli di contaminazione dell'aria e delle acque, sia potabili che destinate ad altri usi, sono pari a:

le rispettive concentrazioni massime ammissibili (CMA) per la popolazione, stabilite dal decreto 2 febbraio 1971 del Ministero della sanità, per un intervallo di 12 mesi consecutivi;

le suddette CMA moltiplicate per 4 per un intervallo di 13 settimane consecutive;

le suddette CMA moltiplicate per 50 per un intervallo di 7 giorni consecutivi;

le suddette CMA moltiplicate per 400 per un intervallo di 24 ore consecutive;

le suddette CMA moltiplicate per 1000 in ogni istante,

oppure

b) I valori ottenuti applicando i fattori moltiplicativi di cui alla precedente lettera *a*) alle concentrazioni medie — riferite ai medesimi intervalli di tempo di cui alla precedente lettera *a*) — deducibili dai limiti di scarico assegnati nell'ambito di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 51 o 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

2) *Suolo.*

I livelli di contaminazione del suolo, riferiti all'attività presente per unità di superficie (microcurie/cm^2), sono numericamente pari a:

10^6 volte le concentrazioni massime ammissibili (CMA) in aria per la popolazione stabilite dal precitato decreto 2 febbraio 1971 del Ministero della sanità, per un intervallo di 12 mesi consecutivi;

4 per 10^6 volte le suddette CMA per un intervallo di 13 settimane consecutive;

50 per 10^6 volte le suddette CMA per un intervallo di 7 giorni consecutivi;

10^9 volte le suddette CMA in ogni istante.

Se la determinazione dell'attività per unità di superficie è effettuata in via indiretta, sulla base del prelievo di un campione di terreno (« carota »), tale campione deve avere una superficie non inferiore a 10 cm^2 ed uno spessore non inferiore a 2 cm.

3) *Alimenti, bevande.*

I livelli di contaminazione degli alimenti e delle bevande sono fissati uguali a quelli stabiliti per l'acqua al paragrafo 1, lettera *a*), del presente articolo.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 — ad eccezione degli impianti di cui al capo VII del suddetto decreto, per i quali lo stato di emergenza nucleare è dichiarato secondo le previsioni dei rispettivi piani di emergenza esterna — si considera stato di emergenza nucleare quello in cui si verificano eventi comportanti, nelle zone non controllate, livelli di contaminazione nell'aria, nelle acque, nel suolo, negli alimenti e nelle bevande, superiori di un fattore 10 rispetto ai valori stabiliti all'art. 1, punti 1), 2) e 3) del presente decreto.

Art. 3.

Restano ferme in quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 in materia di sorveglianza ambientale e in particolare gli articoli 104, 106 e 107.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9019)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sotto indicata provincia, nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ancona - gelate del 15, 16, 21 aprile 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ancona - gelate del 15, 16, 21 aprile 1977:

comune di Cerreto d'Esi per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

(9027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli atti internazionali adottati a Losanna il 5 luglio 1974 dal XVII congresso dell'Unione postale universale.

Il 24 marzo 1976, ha avuto luogo a Berna, presso il Governo elvetico, il deposito dello strumento di adesione ai seguenti atti internazionali adottati a Losanna il 5 luglio 1974 dal XVII congresso dell'Unione postale universale, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 684, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 29 dicembre 1975:

secondo protocollo addizionale alla costituzione dell'Unione postale universale;

regolamento generale dell'Unione postale universale;

convenzione postale universale;

accordo concernente le lettere con valore dichiarato;

accordo concernente i pacchi postali;

accordo concernente i vaglia postali ed i buoni postali di viaggio;

accordo concernente il servizio dei conti correnti postali;

accordo concernente gli invii con assegno;

accordo concernente le riscossioni;

accordo concernente il servizio internazionale di risparmio;

accordo concernente gli abbonamenti ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche.

I suddetti atti internazionali sono in vigore dal 1° gennaio 1976 ai sensi rispettivamente degli articoli IV, 128, 78, 18, 151, 52, 56, 20, 25, 25, 112 degli atti stessi.

(9084)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura italiana (raddoppio) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di letteratura italiana (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9180)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 5865:

nella parte relativa al trasferimento del notaio Chialamberto Enzo, dove è scritto: « *Marì* », leggasi: « *Marè* »;

nella parte relativa al trasferimento del notaio Forlini Massimo, dove è scritto: « *Lolli* », leggasi: « *Lollio* »;

a pag. 5866:

nella parte relativa al trasferimento del notaio Giordano Silvestra, dove è scritto: « *Silvestro* », leggasi: « *Silvestra* »;

nella parte relativa al trasferimento del notaio Quartararo Francesco, dove è scritto: « *Guartararo* », leggasi: « *Quartararo* »;

nella parte relativa al trasferimento del notaio Ersoch Massimo, dove è scritto: « *Ersocm* », leggasi: « *Ersoch* »;

a pag. 5867:

nel trasferimento relativo al notaio Caminiti Giuseppe, dove è scritto: « *Gemone del Friuli* », leggasi: « *Gemona del Friuli* ».

(8986)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 22 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	882,55	882,55	882,55	882,55	882,50	883,50	882,65	882,55	882,55	882,55
Dollaro canadese	820 —	820 —	820,50	820 —	820 —	819,99	820,07	820 —	820 —	820 —
Franco svizzero	366,09	366,09	366 —	366,09	366,10	366,05	366,05	366,09	366,09	366,10
Corona danese .	147,41	147,41	147,40	147,41	147,35	147,40	147,34	147,41	147,41	147,40
Corona norvegese	167,30	167,30	167,30	167,30	167,33	167,25	167,28	167,30	167,30	167,30
Corona svedese .	200,46	200,46	200,30	200,46	200,45	200,45	200,43	200,46	200,46	200,45
Fiorino olandese .	360,10	360,10	360 —	360,10	360,15	360,08	360,07	360,10	360,10	360,10
Franco belga	24,83	24,83	24,80	24,83	24,70	24,80	24,833	24,83	24,83	24,85
Franco francese	180,06	180,06	180,15	180,06	180,10	180,05	180,10	180,06	180,06	180,05
Lira sterlina .	1536,10	1536,10	1535,80	1536,10	1535,80	1536,55	1536,35	1536,10	1536,10	1536,10
Marco germanico .	380,49	380,49	380,30	380,49	380,45	380,45	380,59	380,49	380,49	380,50
Scellino austriaco	53,60	53,60	53,50	53,60	53,60	53,55	53,59	53,60	53,60	53,60
Escudo portoghese	22,75	22,75	22,75	22,75	22,77	22,70	22,75	22,75	22,75	22,75
Peseta spagnola	10,435	10,435	10,44	10,435	10,45	10,40	10,43	10,435	10,435	10,43
Yen giapponese .	3,31	3,31	3,3150	3,31	3,309	3,30	3,312	3,31	3,31	3,31

Media dei titoli del 22 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,075
Redimibile 3,50 % 1934	98,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,05
» 5 % (Ricostruzione)	96,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
» 5 % (Città di Trieste)	92,15
» 5 % (Beni esteri)	92,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	80,25
» 5,50 % » » 1968-83 .	76,85
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	73,10
» 6 % » » 1970-85 . .	75,05
» 6 % » » 1971-86 . .	74,55
» 6 % » » 1972-87 . .	74,40
» 9 % » » 1975-90 . . .	80,75

Titolo	Media
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	80,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	94,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	89,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	82,85
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,65
» poliennali 7 % 1978 .	95,90
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,075
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,25
» » 9 % 1980	88,575
» » 10 % 1981 . . .	88,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,60
Dollaro canadese	820,035
Franco svizzero	366,07
Corona danese	147,375
Corona norvegese	167,29
Corona svedese	200,445
Fiorino olandese	360,085
Franco belga	24,831
Franco francese	180,08
Lira sterlina	1536,225
Marco germanico	380,54
Scellino austriaco	53,595
Escudo portoghese	22,75
Peseta spagnola	10,432
Yen giapponese	3,311

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Aurisina di Duino Aurisina, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 1° agosto 1977, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aurisina di Duino Aurisina (Trieste) e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il sig. dott. Giorgio Russini, nato a Trieste il 5 aprile 1923, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. rag. Epaminonda Cacchi, nato a Cesena (Forlì) il 10 giugno 1911, dott. Giampietro Tommaseo, nato a Postire (Jugoslavia) il 6 aprile 1915, Guido Zidaric, nato ad Aurisina (Trieste) il 20 febbraio 1925, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aurisina di Duino Aurisina (Trieste), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

p. *Il Governatore*: ERCOLANI

(9034)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a settanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 4 luglio 1977;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove di esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il tempo massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando:

Prove scritte:

prima prova: statistica metodologica ed informatica;

seconda prova: economia politica, scienza delle finanze, statistica applicata ai fenomeni economici e sociali.

Colloquio: le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:

diritto pubblico;

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 5 *e* 6 *dicembre* 1977, *presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno,* 4, *Roma, con inizio alle ore* 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debita-

mente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'origine od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile per fatto di guerra, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia in carta da bollo, dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto, ai fini delle preferenze di cui al precedente articolo 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati vice revisori in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di vice revisore.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di vice revisore. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1977

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Prima prova: statistica metodologica ed informatica.

Concetto e misura delle probabilità - Frequenza e legge empirica del caso - Probabilità totale e probabilità composta - Speranza matematica - Fenomeni collettivi - Rilevazioni statistiche - Unità statistiche di rilevazione - Rilevazioni totali e rilevazioni parziali - Modelli di rilevazione - Revisione critica e spoglio dei modelli di rilevazione - Tabellazione e pubblicazione dei dati - Rappresentazioni grafiche - Studio statistico dei fenomeni: costruzione e analisi dei vari aggregati statistici - Studio delle distribuzioni statistiche - Medie; variabilità; rapporti statistici e numeri indici.

Elementi propedeutici del sistema per l'elaborazione delle informazioni - Sistema elettronico generico per l'elaborazione dei dati - Introduzione alle tecniche di programmazione e alla stesura di diagrammi a blocchi - Concetti generali sui linguaggi

di programmazione - I supporti per la registrazione dei dati; criteri di scelta e tecniche di organizzazione dei dati - Tecniche di programmazione e stesura di diagrammi a blocchi relativa a problemi di elaborazione di dati statistici.

Seconda prova: economia politica, scienza delle finanze, statistica applicata ai fenomeni economici e sociali.

Attività economica - Bisogni e beni economici e loro classificazioni - Utilità - Consumo - Risparmio - Investimenti - Scambio; mercato; merce; prezzo - Formazione del prezzo - Interdipendenza dei prezzi - La distribuzione ed i relativi costi - Reddito nazionale e sua destinazione - Rendita; interesse; salario e profitto - Moneta e credito - Rapporti economici internazionali - Comunità economica europea (C.E.E.) - La programmazione economica.

Concetto di finanza pubblica - Attività finanziaria degli enti pubblici - Bisogni e servizi pubblici - Teoria generale dell'imposta - Il sistema tributario italiano: le imposte dirette; l'I.V.A.; le imposte indirette - La finanza straordinaria: debito pubblico ed emissione di carta moneta.

Censimenti della popolazione - Caratteristiche distributive della popolazione - Statistiche del movimento della popolazione - Censimenti economici - Statistiche della produzione e dell'occupazione - Statistiche del commercio con l'estero, del commercio interno, dei prezzi e dei salari - Statistiche dei trasporti e delle comunicazioni - Conti economici nazionali - Statistiche dei consumi e dei bilanci familiari - Statistiche del credito, del risparmio e finanziarie.

COLLOQUIO

Tutte le materie che hanno formato oggetto delle prove scritte d'esame oltre alle seguenti:

A) *Diritto pubblico.*

Stato; elementi costitutivi dello Stato; forme di Stato; Ordinamento costituzionale italiano - Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo; Corte costituzionale; Magistratura - Pubblica amministrazione in generale; Amministrazione diretta e indiretta - Consiglio di Stato; Corte dei conti - L'amministrazione diretta centrale e periferica - Enti autarchici territoriali e non territoriali - Comuni; province; regioni - Gli atti amministrativi - La tutela dei diritti e degli interessi dei singoli nei confronti della pubblica amministrazione - Cenni di legislazione sociale; norme per la tutela dei lavoratori; assistenza e previdenza.

B) *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.*

Patrimonio; aspetto economico e finanziario della gestione; classificazione delle entrate e delle uscite; previsioni; rilevazioni; rendiconti - Beni dello Stato; contratti - Organi dell'amministrazione finanziaria; scritture contabili dello Stato; bilancio di previsione; entrate e spese dello Stato; rendiconto generale dello Stato; Organi di controllo; forme di controllo - Responsabilità generale e patrimoniale (amministrativa, contabile, civile verso i terzi).

C) *Ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.*

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica
DE MEO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a settanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . . . . ;

3) di essere residente a (3) . . . . ;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non aver procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . . ;

8) di essere in possesso del . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . . . nell'anno scolastico . . . . . ;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . . . con la qualifica di (7) . . . . ;

10) di aver prestato servizio presso (8) . . . . dal . . . . . . al . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . . ;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .(10)

---

(1) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(8876)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a dodici posti di uditore giudiziario, riservato agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 23 giugno 1977;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28 e 31 maggio 1965, n. 617, recanti modificazioni al regolamento;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 140, che modifica l'art. 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, concernente le norme transitorie dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di uditore giudiziario, riservato agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguita la laurea in giurisprudenza in una università della Repubblica;

e) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di 45, ferme restando le generali deroghe previste dalla legge;

f) appartenga ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano;

g) sia in possesso (o in attesa del rilascio) dell'attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione su carta bollata, intestata al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato al Ministero di grazia e giustizia - Organizzazione giudiziaria - Ufficio I - Concorsi magistrati, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa;

9) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano;

10) di essere in possesso (o di essere in attesa del rilascio) dell'attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

11) l'indicazione della lingua (italiana o tedesca) in cui vorranno sostenere la prova di esame (art. 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato al n. 10).

La dichiarazione indicata al n. 9) del presente articolo deve essere resa e sottoscritta dinanzi al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

L'attestato indicato al n. 10) del presente articolo deve essere consegnato a mano dal candidato all'atto dell'identificazione personale, il giorno precedente l'inizio delle prove scritte di esame, cioè il 30 novembre 1977.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 45 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda deve essere allegata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla firma ed alla fotografia del candidato.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nella nomina

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed i relativi certificati devono essere inviati o presentati da parte dei candidati al Ministero di grazia e giustizia - Organizzazione giudiziaria - Ufficio I (concorsi magistrati) non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale.

In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

Art. 5.

Documenti per comprovare il diritto all'elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato od invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato od invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio e dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale, devono risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, numero 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anché per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale dello stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 6.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e successive modificazioni; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237;

h) certificato di residenza.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *h*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la resi-

denza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengano ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziale.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 7.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura, l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato dal presente articolo oppure non in regola col bollo.

Art. 8.

Prove obbligatorie d'esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 9.

Disposizioni particolari e convocazioni dei candidati

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi all'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni, viale Trastevere n. 191, Roma, il giorno 30 novembre 1977 alle ore 9, per la identificazione personale, per il ritiro della speciale tessera di riconoscimento e la consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione e la consegna dell'attestato di cui all'art. 3, n. 10), del bando.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nel giorno succitato o l'attestato indicato al n. 10) dell'art. 3 non potranno effettuare l'identificazione personale e le successive prove di esame.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove di esame indicati nell'articolo seguente.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione in sede di esami, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Art. 10.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, presso l'Istituto delle poste e telecomunicazioni, viale Trastevere, 191, nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 1977, con inizio alle ore 8.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta. Conseguono la idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 11.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 12.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1977
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 301

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - ROMA

Il sottoscritto dottor . . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di uditore giudiziario, riservato

agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . a . . . . (1);

b) è residente a . ., dal . ., via . . . . . . e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . via . . . . pretura di . .,

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . presso l'università degli studi di . .,

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (5);

i) appartiene al gruppo di lingua . .,

l) è in possesso (o è in attesa del rilascio) dell'attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (6);

m) desidera sostenere le prove di esame in lingua . . .

Si allega una fotografia autenticata da notaio.

Data. .

Firma . . . (7)

(1) Gli aspiranti che hanno superato il 45° anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

(6) Da consegnare il giorno della identificazione personale.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(8987)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di conservatore superiore in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

La graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso, per esami, a due posti di conservatore superiore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1976, è stata pubblicata a pag. 902 del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 12 del 30 giugno 1977.

(9052)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

La graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso, per esami, a tre posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1976, è stata pubblicata a pag. 902 del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 12 del 30 giugno 1977.

(9053)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Rossi Di Schio Margherita, nata a Monza il 15 marzo 1941 . . . . . . punti 90 su 100
2. Sulotto Franca, nata a Torino il 3 agosto 1941 . . . . » 90 »
3. Viola Anna, nata ad Asmara il 23 luglio 1943 . . . . » 85 »
4. Morselli Giovanni, nato a Milano il 22 ottobre 1941 . . . . » 78 »
5. Panataro Carlo, nato a Torino il 18 settembre 1940 . . . . » 75 »
6. Fasciolo Piergiorgio, nato a Novi Ligure (Alessandria) il 14 dicembre 1940 . . . » 73 »
7. Marini Nilo, nato a Pisa il 3 febbraio 1931 » 73 »
8. Petei Giuseppe, nato a Genova il 6 luglio 1941 . . . . » 72 »
9. Biava Pier Mario, nato a Valeggio Lomellina il 7 marzo 1944 . . . . . . » 70 »
10. Coli Carlo Alberto, nato a Deruta (Perugia) il 6 maggio 1940 . . . . » 70 »
11. Di Lorenzo Fulvio, nato a Torino il 1° marzo 1938 . . . . » 70 »
12. Pisani Valter Dario, nato a Tortona (Alessandria) il 22 maggio 1939 . . . . » 70 »
13. Scano Giorgio Luigi, nato a Iglesias (Cagliari) il 24 luglio 1942 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(8772)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1975, n. 116/Sanità con cui fu bandito pubblico concorso per venti posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1974;

Visto che tutti i comuni interessati hanno dichiarato che nei confronti dei posti vacanti messi a concorso non opera il divieto di cui all'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonché la graduatoria di merito formata, a conclusione nella seduta del 18 maggio 1977;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie vigente) e 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visti i propri decreti 11 settembre 1975, n. 1383 e 29 marzo 1976, n. 529;

Decreta:

1) E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Zani Pietro	punti	62,820
2. Gilardoni Onorato	»	61,054
3. Pezzola Giovanni	»	58,235
4. Della Torre Carlo	»	57,655
5. Bettini Franco	»	57,475
6. Sorbara Fausto	»	55,930
7. Rabaioli Pietro	»	54,035
8. Scandurra Pasquale	»	53,085
9. Colosio Giovanni	»	53,046
10. Sardini Sandrino	»	52,678
11. Comincini Renato	»	51,471
12. Galoforo Elio	»	51,184
13. Olivari P. Giorgio	»	49,944
14. Del Pecchia Piero	»	49,875
15. Pasini Francesco	»	49,796
16. Bisetti G. Battista	»	48,638
17. Scaduto Salvatore	»	47,369
18. Demoro Antonio	»	46,587
19. Tanghetti Bruno	»	46,582
20. Ferri Enrico	»	45,305
21. Bottazzi Agostino	»	45,100
22. Simoncini Stefano	»	44,980
23. Bonafini Aurelio	»	44,500
24. Marinelli Felice	»	44,160
25. Taesi Giuliano	»	44,116
26. Bonini Andrea	»	44,025
27. Alaimo Salvatore	»	43,880
28. Bellotti Luciano	»	43,832
29. Persichella Mauro	»	43,654
30. Cassarino Concetto	»	42,120
31. Ziletti Giovanni	»	42,000

2) Con separato decreto si provvederà alla dichiarazione dei vincitori.

3) Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, a quello della prefettura di Brescia e agli albi dei comuni interessati.

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
SEMERARO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 25 maggio 1977, n. 118/77 San.-BS prot. n. 668/77, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia alla data del 30 novembre 1974;

Tenuto presente l'ordine di preferenza in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ogni candidato;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visti i propri decreti 11 settembre 1975, n. 1383 e 29 marzo 1976, n. 529;

Decreta:

1) I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1. Zani Pietro: Villachiara;
2. Gilardoni Onorato: Brescia 6° reparto;
3. Pezzola Giovanni: Gardone Riviera;
4. Della Torre Carlo: Brescia 7° reparto;
5. Sorbara Fausto: Acquafredda-Visano;
6. Rabaioli Pietro: Roncadelle-Castelmella;
7. Scandurra Pasquale: Collio;
8. Colosio Giovanni: Botticino;
9. Sardini Sandrino: Lonato;
10. Comincini Renato: Castrezzato;
11. Galoforo Elio: Pavone Mella-Cigole;
12. Olivari P. Giorgio: Zone;
13. Pasini Francesco: Isorella;
14. Demoro Antonio: Bagolino-Bondone-Ponte Caffaro;
15. Tanghetti Bruno: Tavernole S.M.-Marmentino;
16. Bottazzi Agostino: Gianico;
17. Bonafini Aurelio: Tremosine;
18. Marinelli Felice: Pertica Alta-Pertica Bassa;
19. Taesi Giuliano: Fiesse;
20. Bellotti Luciano: Valvestino-Magasa Capovalle.

2) Ai candidati dott. Bettini Franco, dott. Del Pecchia Piero, dott. Bisetti G. Battista, dott. Scaduto Salvatore, dott. Ferri Enrico, dott. Simoncini Stefano, dott. Bonini Andrea e dott. Alaimo Salvatore (quinto, quattordicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, ventesimo, ventiduesimo, ventiseiesimo e ventisettesimo in graduatoria), non viene assegnata alcuna condotta, perché quelle da loro indicate con preferenza nella domanda di partecipazione al presente concorso sono già state conferite ai concorrenti che li precedono in graduatoria.

3) Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, esso sarà anche pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
SEMERARO

(8878)

OSPEDALE OSTETRICO GINECOLOGICO «S. ANNA» DI TORINO

Concorso ad un posto di primario ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Torino.

(9075)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(9070)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(9074)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione aggregata di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monselice (Padova).

(9076)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(9072)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(9090)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia del centro « Santa Chiara »;

un posto di assistente della divisione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori dei concorsi saranno inquadrati nel rapporto di servizio a tempo pieno, giuste le disposizioni contenute nella legge della regione Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(9073)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(9091)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(9092)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di assistente neurologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(9068)

OSPEDALE « BASSO RAGUSA MARIO » DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di medicina;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello in Val di Catania (Catania).

(9071)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(9077)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

due posti di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(9078)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della sezione di ortopedia-traumatologia;

un posto di assistente della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(9069)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. **17.**

Indennità ai componenti le commissioni d'esame estranei all'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti le commissioni d'esame estranei all'amministrazione regionale, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 11 del 31 agosto 1974, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale n. 12 del 31 agosto 1974, spettano le indennità previste dall'art. 58, secondo comma, della predetta legge regionale n. 11 del 1974, oltre all'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1977 le spese saranno poste a carico del cap. 330 del bilancio di previsione «Spese per le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ruolo», che prevede una dotazione di L. 4.500.000.

Per gli anni successivi, si provvederà ad iscrivere le somme necessarie con la stessa legge approvativa dei relativi bilanci.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 luglio 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1977, n. **18.**

Proroga della efficacia della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, concernente le norme sulla utilizzazione del territorio a scopo turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Qualora entro tale termine venga approvato il piano regionale di assetto del territorio, la presente legge ha efficacia sino alla data di approvazione del citato piano.

Art. 2.

Sono abrogati l'art. 5, l'art. 7, secondo comma e l'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39.

Le iniziative pubbliche e private ammesse dalla citata legge sono a totale carico degli enti abilitati a proporle.

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 luglio 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. **19.**

Norme di attuazione della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 e norme provvisorie di finanziamento delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limiti temporali - Programmi regionali

Fino all'approvazione del piano di sviluppo regionale, articolato per aree comprensoriali, e dei piani di intervento nei settori economico-sociali e dei servizi civili e culturali di cui al terzo comma, art. 1 dello statuto regionale, il finanziamento alle comunità montane si effettua con i criteri e le procedure stabiliti con la presente legge.

Art. 2.

Fondo regionale per il finanziamento delle comunità montane

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è istituito un fondo per il finanziamento delle comunità montane.

Il fondo è distinto in due capitoli così denominati:

a) concorso finanziario regionale nei piani di sviluppo di cui all'art. 13 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11;

b) contributo regionale sulle spese correnti per il funzionamento degli organi e degli uffici delle comunità montane.

Lo stanziamento annuale per ciascuno dei capitoli di cui al comma precedente sarà determinato con la legge annuale di bilancio, tenuto conto degli affidamenti di cui al settimo comma del successivo art. 3, in conformità delle norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335.

Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge per il concorso finanziario nei programmi di sviluppo sarà destinata quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli oneri per contributi sulle spese correnti saranno finanziati con parte delle entrate derivanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

Programmi - Contenuti e approvazione

Fino a quando non saranno adottati i piani di sviluppo di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le comunità montane presenteranno alla giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di opere e di interventi di cui al quinto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11.

Il termine di presentazione dei programmi relativi all'esercizio finanziario 1977 è fissato nel sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il programma deve indicare in modo particolareggiato gli interventi, i servizi e le attività che la comunità montana intende realizzare direttamente o attraverso le deleghe ad altri enti ai sensi dell'art. 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché l'ordine di priorità e la spesa relativa per ciascuna delle iniziative programmate. Può formare oggetto di intervento la razionale gestione tecnico-economica dei beni agro-silvo-pastorali dei comuni membri.

Il programma deve indicare anche le risorse di cui la comunità montana potrà disporre nell'esercizio in aggiunta a quelle che deriveranno dal finanziamento attribuito col riparto previsto dal successivo art. 4, nonché gli interventi che si intendono realizzare senza il concorso del finanziamento predetto.

Devono essere altresì indicate le opere e gli interventi che la comunità montana intende finanziare mediante ricorso a mutui con la garanzia di cui al successivo art. 5.

Esaminati gli atti, la giunta li sottopone all'approvazione del consiglio regionale con le proprie proposte e osservazioni in merito all'attuabilità del programma con riguardo sia alla coerenza con i piani di sviluppo o con le direttive regionali, sia alla compatibilità con le disponibilità finanziarie della Regione.

L'approvazione del programma di opere ed interventi da parte del consiglio regionale interviene entro il 15 novembre successivo e costituisce affidamento ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Per l'esercizio finanziario 1977 il termine precedente è fissato nel sessantesimo giorno dalla data di presentazione del programma.

Ottenuto l'affidamento annuale, la comunità montana adotta il proprio bilancio di previsione e ne trasmette copia per conoscenza alla Regione.

Le eventuali modificazioni da apportare in corso di esercizio al programma approvato dalla Regione, in dipendenza di variazioni degli stanziamenti del fondo di cui all'art. 2, devono essere presentate alla giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui al primo e al sesto comma, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di variazione del bilancio regionale.

Eventuali disponibilità per effetto di nuove risorse o di economie conseguenti ad assestamenti del programma nel corso dell'esercizio potranno essere utilizzate con l'osservanza delle norme procedurali previste dal presente articolo.

Art. 4.

Criteri di ripartizione dei fondi

I fondi assegnati alla Regione con leggi statali e per il finanziamento dei piani di sviluppo di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché i fondi di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 2 della presente legge sono ripartiti dal consiglio regionale, con l'approvazione dei programmi, nel rispetto dei seguenti criteri:

25% in rapporto alla superficie del territorio classificato montano;

25% in rapporto alla popolazione censita residente nei comuni membri della comunità montana;

25% in rapporto proporzionale ai coefficienti di emigrazione relativi all'ultimo periodo intercensuario;

25% a giudizio del consiglio regionale, basato sul carattere comparato di priorità e di urgenza delle opere e degli interventi previsti dai programmi, in relazione anche agli obiettivi della programmazione regionale.

Il contributo regionale di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 è ripartito tra le comunità montane in base ai seguenti criteri:

50% in parti uguali;

50% in proporzione ai fondi assegnati alle comunità montane in base alle prime tre quote di cui al comma precedente.

All'assegnazione dei fondi a favore di ciascuna comunità montana si provvede con deliberazione della giunta subito dopo l'entrata in vigore della legge regionale di bilancio annuale.

Entro trenta giorni dall'assegnazione di cui al comma precedente il presidente della giunta, con apposito decreto, erogherà i relativi fondi in favore delle comunità i cui programmi siano stati approvati.

L'art. 25 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11, è abrogato.

La giunta regionale provvede alla ripartizione fra le comunità montane del residuo 20% dei fondi assegnati alla Regione con leggi 30 dicembre 1971, n. 1102 e 11 marzo 1975, n. 72, per il quinquennio 1972-76 in proporzione alle quote già attribuite in sede di riparto dell'80% dei fondi stessi.

Art. 5.

Fideiussione regionale

La legge annuale di approvazione del bilancio regionale istituisce il capitolo « Fondo di garanzia per i mutui contratti dalle comunità montane » e fissa l'eventuale stanziamento occorrente per far fronte ai relativi impegni da parte della Regione, da destinare alla concessione di fideiussioni a garanzia dei mutui che le comuntà montane stesse stipuleranno per il finanziamento delle opere che siano state ammesse a tale forma di finanziamento con l'approvazione dei relativi programmi.

I limiti di somma entro i quali possono essere concesse a ciascuna comunità montana le fideiussioni di cui al primo comma non possono superare il 20% della quota dei finanziamenti regionali e statali destinati alle spese correnti.

Per gli scopi previsti dalla presente norma la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito operanti nella Regione.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo sarà fatto fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

Finanziamenti sussidiari

In aggiunta al fondo di cui all'art. 2 la Regione potrà assegnare alle comunità montane finanziamenti sussidiari finalizzati all'attuazione di particolari interventi, servizi ed attività di competenza regionale non rientranti nelle previsioni dei programmi di cui all'art. 3 della presente legge, stabilendo contestualmente la misura forfettaria del rimborso delle spese tecniche e di amministrazione da corrispondere alle comunità montane tenuto conto delle somme già assegnate nell'esercizio a titolo di contributo sulle spese correnti.

Art. 7.

Esecuzione delle opere previste dai programmi - Dichiarazione di pubblica utilità

Le opere previste dai programmi approvati ai sensi della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

I progetti e gli atti relativi alla gestione tecnico-amministrativa dei lavori di costruzione delle opere di cui al precedente comma sono approvati dai competenti organi della comunità montana su istruttoria e parere dei propri uffici tecnici.

Le comunità montane possono chiedere alla giunta regionale che gli adempimenti istruttori predetti siano assolti dagli uffici tecnici della Regione.

Art. 8.

Indennità di carica agli amministratori ed indennità di presenza ai consiglieri delle comunità montane

Ai presidenti delle comunità montane è corrisposta un'indennità di carica onnicomprensiva da fissarsi dall'assemblea annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, non oltre la misura massima corrispondente all'indennità di carica prevista dalla legge 26 aprile 1974, n. 169, per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti.

Al vicepresidente ed agli assessori è corrisposta un'indennità mensile di carica onnicomprensiva non superiore rispettivamente al 75% ed al 50% di quella fissata per il presidente, da deliberarsi nel modo fissato nel primo comma.

A tutti gli altri consiglieri è corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio o di commissione consiliare nella misura massima prevista dall'art. 5 della legge 26 aprile 1974, n. 169, per i comuni da 30.001 a 250.000 abitanti.

Per quanto altro non previsto dal presente articolo, si applicano in via analogica le norme di cui alla succitata legge 26 aprile 1974, n. 169, ed eventuali successive modificazioni, con esclusione dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge stessa.

Le norme di cui al presente articolo hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In via transitoria le comunità montane che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già deliberato il bilancio preventivo per l'anno in corso, delibereranno le necessarie variazioni ai fini dell'eventuale adeguamento.

Art. 9.

Regolamento organico del personale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane adotteranno il proprio regolamento organico, con annessa pianta organica, rispetto delle norme disciplinanti il rapporto di pubblico impiego.

Ai fini del trattamento economico il personale dipendente dalle comunità montane è equiparato a quello dipendente dai comuni, per qualifiche similari o equiparate.

Art. 10.

Contributo regionale sulle spese correnti per gli anni 1976 e 1977

A titolo di concorso nelle spese correnti relative agli anni 1976 e 1977 è concesso alle comunità montane un contributo determinato nell'ammontare di L. 700.000.000 (settecentomilioni), ripartito come segue:

1) comunità montana Volturno . .	L.	67.000.000
2) comunità montana Centro Pentria . .	»	87.000.000
3) comunità montana Alto Molise . .	»	96.000.000
4) comunità montana Sannio	»	46.000.000
5) comunità montana Matese .	»	71.000.000
6) comunità montana Molise Centrale .	»	111.000.000
7) comunità montana Cigno - Valle Biferno .	»	38.000.000
8) comunità montana Fortore Molisano .	»	85.000.000
9) comunità montana Trigno - Medio Biferno	»	68.000.000
10) comunità montana Monte Mauro . . .	»	31.000.000

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo sarà finanziato con quota parte delle somme attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà posto a carico del nuovo capitolo di spesa n. 1199 « Contributi alle comunità montane per spese di funzionamento anni 1976 e 1977 », con una dotazione di L. 700.000.000, previa riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2596.

Art. 11.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 12 luglio 1977

D'AIMMO

(9008)

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. 20.
Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle « pro-loco ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 1° *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le associazioni « pro-loco » sono riconosciute dalla Regione quali organismi a carattere volontario finalizzate alla promozione turistica di base nel quadro generale della politica turistica del territorio molisano attuata dalla Regione stessa e nell'ambito dei compiti specifici di seguito indicati.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità generali di cui al precedente art. 1 le « pro-loco » svolgono le seguenti funzioni:

a) assumono tutte le iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali, in modo da richiamare turisti e fare ad essi conoscere ed apprezzare le località;

b) si adoperano per tutelare la conservazione e la valorizzazione delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente e ad incrementare la fruibilità turistica dei servizi offerti;

c) si adoperano a sensibilizzare le autorità locali, gli operatori e le popolazioni residenti nei confronti delle esigenze e dei problemi del turismo e della fruizione delle risorse ambientali.

Art. 3.

E' istituito l'albo regionale delle associazioni « pro-loco ».

Per conseguire l'iscrizione all'albo deve essere presentata istanza — tramite il comune — al presidente della giunta regionale, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè del parere del consiglio comunale.

L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

L'albo regionale delle associazioni « pro-loco » è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4.

Possono essere iscritte all'albo di cui al precedente articolo le associazioni « pro-loco » istituite o da istituirsi nell'ambito del territorio regionale purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la costituzione della « pro-loco » sia avvenuta con atto pubblico;

b) che lo statuto dell'associazione abbia riportato l'approvazione da parte della giunta regionale e sia redatto in conformità di quanto stabilito dal successivo art. 5;

c) che la località in cui viene istituita la « pro-loco » abbia caratteristiche storiche, artistiche, climatiche e paesaggistiche o tradizioni di artigianato locale tipico atto a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

d) che l'associazione abbia almeno un numero di cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti e di ottanta iscritti per una popolazione superiore ai duemila abitanti;

e) che nella stessa località non esista già un'altra « pro-loco » riconosciuta ai sensi della presente legge.

Art. 5.

Lo statuto delle associazioni « pro-loco », ai fini dell'iscrizione all'albo, deve ispirarsi ai principi di democrazia ed in particolare deve prevedere:

a) la presenza nel consiglio di amministrazione di tre esperti, che possono essere anche consiglieri comunali, eletti dal consiglio comunale; uno dei tre rappresentanti è indicato dalla minoranza;

b) norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

c) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

d) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune;

e) che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici, siano devoluti ai comuni in cui l'associazione ha sede.

Art. 6.

L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per accedere al contributo della Regione ed eventualmente di altri enti al fine di effettuare manifestazioni od altre iniziative specifiche nel proseguimento delle loro finalità promozionali.

Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le « pro-loco » iscritte all'albo dovranno trasmettere alla giunta regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere.

Il contributo regionale viene erogato, con destinazione vincolata, ai comuni sedi di associazioni « pro-loco » richiedenti.

Le « pro-loco » debbono tassativamente trasmettere alla giunta, tramite l'assessorato competente, il conto consuntivo, approvato dal consiglio comunale, di ciascuna delle iniziative realizzate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce.

La concessione dei contributi, su proposta dell'assessore al turismo, è disposta dalla giunta regionale di intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberato della giunta, può disporre la cancellazione dall'albo di un'associazione « pro-loco », allorché vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione e venga accertata l'incapacità dell'associazione ad assolvere i compiti di istituto.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1977, l'onere calcolato in L. 50.000.000, viene posto a carico del nuovo cap. 2521 denominato: « Contributi ai comuni con destinazione vincolata, per attività delle « pro-loco », previa riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2640 del bilancio 1977.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la stessa legge approvativa dei corrispondenti bilanci.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 18 luglio 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1977, n. **21**.

Correzione del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, concernente: « Disciplina sull'organizzazione, i compiti e il finanziamento delle " pro-loco " ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del 1° agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, concernente: « Disciplina sull'organizzazione, i compiti e il finanziamento delle « pro-loco », dopo la parola « al cap. ... » viene sostituito al n. 2640 il n. 2596.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 18 luglio 1977

D'AIMMO

(9009)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 marzo 1977, n. **12**.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16 (istituzione della RAS - Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano).

(*Pubblicato del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 5 aprile* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 220 del 17 gennaio 1977:

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1007 del 25 febbraio 1977: « Regolamento di esecuzione della RAS - modifica dei §§ 7 e 8 »;

In esecuzione delle deliberazioni surrichiamate;

Decreta:

E' emanato l'accluso « Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16 (istituzione della RAS - Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano) ».

Il proprio decreto 27 gennaio 1977, n. 4, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 10 marzo 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti addì 23 marzo 1977
Registro n. 2, *foglio n.* 169

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

alla legge provinciale 13 *febbraio* 1975, *n.* 16 (*istituzione della RAS - Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano*).

I. — ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

§ 1. — *Attribuzioni*

Il consiglio di amministrazione delibera in merito a tutte le attribuzioni elencate dagli articoli 2, 6 e 9 della legge con l'osservanza del disposto dell'art. 5, quarto comma.

Oltre alle competenze previste dal precedente comma il consiglio di amministrazione:

a) conferisce al presidente, ai membri del consiglio, ed altri organi della RAS le deleghe necessarie per l'espletamento di determinate attività;

b) delibera l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale; la determinazione dei mansionari, delle responsabilità, dei poteri organizzativi e decisionali dei singoli dipendenti e di gruppi di essi;

c) delibera in ordine alle liti sia attive sia passive avanti l'autorità giudiziaria o extragiudiziaria;

d) approva i contratti a sensi dei §§ 19 e 20 del presente regolamento.

§ 2. — *Adunanze e deliberazioni*

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di sua iniziativa, o su richiesta della maggioranza dei membri del consiglio stesso.

Il presidente può invitare chiunque ad assistere alle adunanze ove ciò risultasse utile a fornire chiarimenti o informazioni in merito a questioni che si discutono in seduta.

Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti, compreso il presidente. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'art. 5, quarto comma, ed all'art. 12 della legge sono inviate alla giunta provinciale per i provvedimenti di competenza; tutte le altre deliberazioni sono inviate per conoscenza all'assessore competente.

Il direttore funge da segretario del consiglio di amministrazione e ne firma i verbali e le deliberazioni.

Il rappresentante del personale in seno al consiglio di amministrazione viene designato per elezione diretta da parte dei dipendenti dell'azienda.

B) IL PRESIDENTE

§ 3. — *Il presidente*

Il presidente:

a) rappresenta l'azienda nei rapporti con gli enti pubblici e privati e nei confronti di ogni cittadino;

b) ha la rappresentanza attiva e passiva dell'azienda in giudizio;

c) convoca il consiglio di amministrazione e lo presiede, e le commissioni tecniche;

d) firma le deliberazioni del consiglio e la corrispondenza dell'azienda;

e) stipula i contratti di cui alla lettera *d*) del precedente § 1;

f) impartisce direttive generali al personale, nell'ambito della legge, dei regolamenti e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ai fini del regolare e continuo svolgimento dei compiti dell'azienda.

Il presidente può delegare a singoli membri del consiglio o a singoli dipendenti, d'intesa con il direttore, la firma di determinati atti o di categorie di atti.

Il presidente svolge inoltre ogni altro compito conferitogli con delega del consiglio di amministrazione.

C) IL DIRETTORE

§ 4.

Il direttore adempie ai compiti previsti dall'art. 10 della legge e dalle norme regolamentari, ed in particolare:

a) oltre alle funzioni previste dall'art. 5 della legge, funge da segretario del consiglio di amministrazione dell'azienda; predispone l'ordine del giorno per le sedute ed i verbali delle deliberazioni, comprese le relazioni tecniche, economiche e finanziarie;

b) è capo del personale con compiti di coordinamento, razionale utilizzazione e vigilanza sullo stesso;

c) dispone, nei limiti delle competenze delegate dal consiglio di amministrazione o dal presidente, gli atti di mera esecuzione; firma la corrispondenza dell'azienda nelle materie delegategli dal presidente.

Il direttore è tenuto ad informare tempestivamente il presidente di ogni fatto gestionale che possa recare pregiudizio ai fini dell'azienda.

In caso di vacanza del posto di direttore dell'azienda e di assenza del direttore il consiglio di amministrazione può affidare ad un impiegato della carriera direttiva le relative funzioni.

D) IL COLLEGIO DEI REVISORI

§ 5.

La durata in carica dei revisori dei conti è quella stabilita dall'art. 2400 del codice civile.

E) EMOLUMENTI, GETTONI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE

§ 6. — *Emolumenti e rimborso spese al presidente.*

Gli emolumenti del presidente sono determinati nella misura del 75% degli emolumenti degli assessori provinciali.

Tali emolumenti non sono cumulabili con i gettoni di presenza previsti per i membri del consiglio di amministrazione.

Il rimborso spese per viaggi effettuati dal presidente nel territorio provinciale, nazionale e all'estero è equiparato a quello degli assessori provinciali.

§ 7. — *Gettoni di presenza e rimborso spese ai consiglieri*

Ai membri del consiglio di amministrazione nominati dalla giunta provinciale quali esperti compete un gettone di presenza per ogni seduta del consiglio stesso oltre al rimborso spese di viaggio. Il gettone è determinato nella misura di L. 15.000.

Il rimborso spese per viaggi effettuati nell'interesse e per incarico dell'azienda dai membri del consiglio di amministrazione di cui al primo comma è equiparato a quello del presidente, in caso di viaggi al di fuori del territorio provinciale, e disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale provinciale in caso di viaggi nel territorio provinciale.

Ai membri del consiglio di amministrazione che siano dipendenti provinciali o della RAS si applicano a tutti gli effetti le disposizioni vigenti per il personale provinciale in materia di gettoni di presenza e di rimborso spese di viaggio.

§ 8. — *Compensi ai revisori dei conti*

I compensi dei revisori dei conti sono determinati nella seguente misura per ogni esercizio finanziario:

a) L. 800.000 per il presidente del collegio dei revisori;

b) L. 350.000 per i membri effettivi;

c) L. 180.000 per i membri supplenti.

Qualora la durata in carica dei membri del collegio dei revisori non coincidesse con l'esercizio finanziario i compensi sono ridotti ad 1/12 per ogni mese o frazione di mese della durata in carica.

Il rimborso spese per viaggi effettuati nell'interesse e per incarico dell'azienda dai revisori dei conti è disciplinato dalle norme vigenti per il personale provinciale.

§ 9. — *Indennità e rimborso spese alle commissioni*

I compensi, le indennità ed i gettoni spettanti ai membri delle commissioni previste dalla legge e dal presente regolamento vengono determinate dal consiglio di amministrazione nei limiti previsti dalle leggi provinciali vigenti in materia.

II. — ORDINAMENTO DEL PERSONALE

§ 10. — *Carriera e ruolo*

Le carriere dei dipendenti dell'azienda, per quanto non diversamente previsto nel presente regolamento, si svolgono a tutti gli effetti in conformità a quelle dei dipendenti della provincia.

Il ruolo del personale dell'azienda è il seguente:

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero dei posti	
	Carriera direttiva		
II/A	Direttore dell'azienda	1	di cui 1 riservato a personale tecnico
III/A	Direttore di divisione	1	
V/IV/A	Direttore di sezione .	1	
	Carriera di concetto		
III/B	Esperto tecnico capo o segretario o ragioniere capo . .	1	di cui almeno 2 riservati a personale tecnico
V/IV/B	Esperto tecnico principale o segretario o ragioniere principale .	2	
VII/VI/B	Esperto tecnico o segretario o ragioniere	1	
	Carriera esecutiva		
V/C	Coadiutore tecnico superiore o coadiutore superiore	1	di cui almeno 3 riservati a personale tecnico
VII/VI/C	Coadiutore tecnico principale o coadiutore principale (I cl.)	2	
IX/VIII/C	Coadiutore tecnico o coadiutore .	3	
	Carriera ausiliaria		
I/D	Commesso capo . .	2	
III/II/D	Commesso	2	

§ 11. — *Ammissione agli impieghi*

In conformità alle disposizioni di cui alle leggi provinciali n. 6 di data 3 luglio 1959 e n. 4 di data 21 febbraio 1972, e successive modifiche l'assunzione dei dipendenti avviene per concorso pubblico.

Il consiglio di amministrazione provvede nel bando di concorso alla determinazione dei titoli richiesti in considerazione delle mansioni previste per le singole qualifiche, tenuto conto delle particolari esigenze dell'azienda.

§ 12. — *Commissione esaminatrice*

Il giudizio sui concorsi pubblici per l'assunzione in ruolo è dato da apposita commissione esaminatrice nominata di volta in volta con delibera del consiglio di amministrazione.

Tale commissione è composta:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione o da un suo delegato;

b) da tre esperti nelle discipline che formano oggetto dell'esame;

c) da un rappresentante del personale.

Funge da segretario un dipendente della carriera direttiva o di concetto della RAS.

§ 13. — *Accertamento conoscenza lingue*

L'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca è fatto con le modalità e per mezzo dell'apposita commissione prevista dall'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n 6, e successive modifiche.

III. — PATRIMONIO

§ 14.

Il patrimonio dell'azienda è costituito dai beni di cui all'art. 3 della legge.

Il patrimonio si distingue in beni immobili e beni mobili secondo le disposizioni del codice civile.

§ 15. — *Beni immobili*

I beni immobili sono descritti a cura del direttore dell'azienda in registri di consistenza contenenti tutte le indicazioni necessarie per la loro esatta individuazione qualitativa e per valore. Nel medesimo registro sono segnate eventuali servitù, pesi ed oneri di cui siano gravati, nonchè il loro reddito.

Il registro di consistenza sarà periodicamente aggiornato in ordine agli aumenti, diminuzioni e trasformazioni sia di qualità che di valore per quanto riguarda la consistenza dei beni immobili. Per l'alienazione dei beni immobili si osservano le disposizioni del quarto comma dell'art. 5 della legge.

§ 16. — *Beni mobili*

I beni mobili, compresi i valori e i diritti di natura mobiliare, sono evidenziati in apposito inventario contenente:

a) la denominazione e descrizione degli oggetti:

b) la loro quantità in numero e valore;

c) il luogo in cui si trovano.

L'inventario deve essere correntemente aggiornato in ordine alle variazioni derivanti dalla gestione dell'azienda sia in connessione al bilancio sia per variazioni fuori bilancio.

§ 17. — *Responsabilità*

Per la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni patrimoniali immobili e mobili è responsabile il direttore dell'azienda.

I beni patrimoniali, fermo restando la responsabilità del direttore dell'azienda, possono essere affidati a consegnatari anche non dipendenti dell'azienda.

La consegna dei beni a detti fiduciari deve risultare da appositi verbali ed essere annotata nell'inventario dell'azienda.

§ 18. — *Alienazione*

I beni mobili patrimoniali divenuti inservibili possono essere alienati a sensi delle successive disposizioni in materia di contratti.

IV. — I CONTRATTI

§ 19.

Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti l'azienda.

§ 20. — *Modalità*

I contratti di acquisto, di alienazione, permuta o appalto aventi per oggetto beni immobili, si eseguono di regola a mezzo di licitazione privata con le modalità vigenti per la provincia. Tutti gli altri contratti relativi alla gestione dell'azienda possono essere stipulati a trattativa privata secondo le norme vigenti per la provincia.

§ 21. — *Stipulazione*

I contratti sono stipulati dal presidente dell'azienda o, per sua delega, da un consigliere o dal direttore.

§ 22. — *Raccolta*

Tutti i contratti stipulati a licitazione privata e i contratti relativi ad affittanze, somministrazioni periodiche, i contratti di opera e ogni altro contratto, le cui obbligazioni eccedono la durata dell'esercizio finanziario, compresi quelli stipulati a trattativa privata, devono essere evidenziati in una apposita raccolta.

V. — SERVIZI IN ECONOMIA

§ 23.

E' consentita la gestione dei servizi in economia quando:

a) sussista l'assoluta convenienza di eseguirli direttamente;

b) l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio della licitazione o trattativa privata;

c) si verifichi comunque l'impossibilità o l'inopportunità di agire secondo le procedure prescritte per i contratti.

I servizi da gestire in economia sono affidati al direttore dell'azienda, al quale è fatto obbligo di rispettare, per quanto compatibile con il presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del presidente della giunta provinciale n. 7 del 28 gennaio 1974 relative ai servizi in economia della provincia.

§ 24. — *Servizi*

Si possono eseguire in economia ai sensi del precedente paragrafo i seguenti servizi:

a) la provvista di oggetti di cancelleria, stampati, materiali di consumo e spese d'ufficio in genere;

b) le spese per materiale di pulizia, riscaldamento e illuminazione degli uffici;

c) acquisto di carburanti, lubrificanti, assicurazioni e ogni altra spesa per il funzionamento degli automezzi;

d) la manutenzione ordinaria dei mobili, dei serramenti, del macchinario, comprese le macchine da scrivere e contabili e d'ufficio in genere, e degli immobili;

e) le spese di pubblicità, diffusione di notizie ed informazioni;

f) le spese di funzionamento del laboratorio compreso l'acquisto di materiale di consumo;

g) le spese relative agli oneri dipendenti da compensi e rimborsi di spesa al proprio personale o a terzi derivanti da lavori e forniture per la gestione e manutenzione anche straordinaria degli impianti comprese le indennità di trasferta e le eventuali ore straordinarie;

h) le spese relative all'organizzazione dei convegni e corsi per l'addestramento del personale;

i) le riscossioni per sanzioni amministrative;

l) le riscossioni per prestazioni del laboratorio o per prestazioni eseguite per conto terzi;

m) le riscossioni dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali fuori uso.

§ 25. — *Autorizzazione*

Per i servizi e le spese che a sensi del presente regolamento possono effettuarsi in economia, si prescinde dal limite d'importo, salva la disponibilità dell'apposito capitolo del bilancio, e la preventiva autorizzazione di massima da parte dell'organo competente. Ove l'urgenza sia tale da non consentire l'autorizzazione preventiva, è consentita sotto la personale responsabilità del direttore dell'azienda l'esecuzione dei servizi in economia da sottoporre successivamente all'organo competente per la ratifica.

§ 26. — *Disposizione mezzi finanziari*

Per l'esecuzione dei servizi in economia il direttore dell'azienda avrà a disposizione mezzi finanziari sulla base di aperture di credito o conti correnti a sensi dei successivi articoli.

VI. — GESTIONE DEL BILANCIO

§ 27.

L'esercizio finanziario dell'azienda è annuale e coincide con l'anno solare.

Per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo si osservano le modalità e i termini dell'art. 12 della legge. Il bilancio di previsione dell'azienda deve essere in pareggio, tenuto conto anche del contributo della provincia di cui all'art. 13, primo comma, lettera *a*), della legge.

Si applicano alla gestione dell'azienda le disposizioni vigenti per la provincia in materia di esercizio provvisorio del bilancio.

§ 28. — *Entrate e spese*

Il bilancio di previsione dell'azienda è articolato secondo le disposizioni vigenti per la provincia.

Tutte le entrate e tutte le spese dell'azienda devono essere iscritte in bilancio al lordo.

Sono entrate dell'azienda oltre a quelle previste dall'art. 13 della legge ogni altro provento o introito connesso alla gestione aziendale.

Le spese dell'azienda sono articolate, tenendo distinte le spese di gestione degli organi e degli uffici dell'azienda, le spese inerenti all'attività medesima e le spese connesse agli investimenti relativi ai compiti di cui all'art. 2 della legge.

§ 29. — *Accertamento e riscossione dell'entrata*

L'accertamento e la riscossione dell'entrata devono risultare rispettivamente da apposita reversale d'incasso e bolletta di quietanza.

Gli originali delle reversali, emesse dall'ufficio contabile dell'azienda, sono conservate dal tesoriere dell'azienda e da questi restituiti all'azienda stessa unitamente alle bollette di quietanza in sede di resa di conto.

§ 30. — *Impegno delle spese*

L'impegno delle spese avviene di regola in base a deliberazioni o disposizioni dell'organo competente ad assumere gli oneri a carico dell'azienda.

Le deliberazioni soggette all'approvazione della giunta provinciale formano impegno dopo l'approvazione stessa. Formano altresì impegno a carico dell'esercizio le spese derivanti da legge o da contratto e le spese per i servizi che a sensi del presente regolamento possono essere svolte in economia.

§ 31. — *Modi di pagamento*

I pagamenti dell'azienda sono disposti in uno dei seguenti modi:

a) con mandati diretti;

b) con apertura di crediti o di conti correnti autorizzati dal consiglio di amministrazione presso la tesoreria dell'azienda, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore del direttore.

I mandati diretti sono tratti sul tesoriere dell'azienda a favore dei singoli beneficiari e sono firmati dal presidente o dal suo sostituto e dal direttore o dal suo sostituto.

Le aperture di credito sono ammesse senza limite d'importo in tutti i casi in cui è consentita l'esecuzione del servizio in economia e per le spese da pagarsi all'estero.

Gli ordini di accreditamento a favore del direttore sono firmati come i mandati diretti.

Il direttore utilizza la somma posta a sua disposizione con l'ordine di accreditamento mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori ovvero di buoni in proprio favore per i prelevamenti in contanti.

Il prelevamento mediante buoni deve essere effettuato di volta in volta secondo le effettive occorrenze.

Il direttore ha l'obbligo del versamento settimanale in tesoreria delle entrate riscosse per servizi gestiti in economia e della resa dei conti delle riscossioni e dei pagamenti al consiglio di amministrazione con frequenza almeno trimestrale.

I mandati diretti, le aperture di credito ed i conti correnti devono essere distinti per capitolo di bilancio e tra competenza e conto residui.

I mandati di pagamento unitamente agli ordini di accreditamento sono conservati in originale dal tesoriere e restituiti estinti all'azienda alla chiusura dell'esercizio in sede di resa di conto.

§ 32. — *Conto consuntivo*

Il conto consuntivo dell'azienda sulla base del conto del tesoriere deve tener presente le previsioni iniziali e successive variazioni di bilancio, gli accertamenti e le riscossioni di entrata, le somme rimaste da riscuotere o residui attivi, gli impegni e pagamenti di spesa, le somme rimaste da pagare o residui passivi. Al conto consuntivo finanziario va allegato il conto del patrimonio con la dimostrazione dei punti di concordanza tra gestione finanziaria e gestione patrimoniale.

§ 33. — *Esercizio suppletivo*

E' ammesso per l'azienda l'esercizio suppletivo per un mese in analogia con la gestione finanziaria della provincia.

§ 34. — *Tesoreria*

L'azienda ha un proprio tesoriere al quale viene affidato il servizio mediante contratto a trattativa privata.

Il contratto non può eccedere la durata del quinquennio.

Il servizio di tesoreria deve essere affidato ad un istituto di credito locale, il quale deve prestare idonea garanzia da determinare con le modalità previste per i servizi di tesoreria della provincia.

A parità di condizione il tesoriere della provincia ha diritto di priorità.

VII. — NORME TRANSITORIE E FINALI

§ 35.

Nella prima applicazione del presente regolamento la commissione esaminatrice di cui al § 12 è composta dai membri di cui alle lettere *a*) e *b*) e da un incaricato della giunta provinciale.

(8626)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 aprile 1977, n. **14**.

Modifica al regolamento di attuazione della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39, recante « Provvidenze a favore del settore distributivo ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 24 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39, recante « Provvidenze a favore del settore distributivo »;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1627 del 21 marzo 1977;

Decreta:

All'art. 1 del regolamento di attuazione della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39, recante « Provvidenze a favore del settore distributivo » è aggiunto il comma seguente:

« In deroga a quanto disposto dal presente articolo, nei casi di comprovata impossibilità di procedere ad ampliamenti tali da raggiungere i minimi dimensionali di superficie di vendita, sono comunque ammesse a contributo provinciale le spese previste dal primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 39 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 6 aprile 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì **4** *maggio* **1977**
Registro n. 3, *foglio n.* **79**

(8627)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 aprile 1977, n. 15.

Modifica del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 27 del 31 maggio 1977*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1;
Ravvisata la necessità di modificare il regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6;
Visto l'art. 8, punto 9, nonchè l'art. 53 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1982 del 1° aprile 1977, relativa all'approvazione del testo di modifica del decreto del presidente della giunta provinciale di cui al precedente comma;
In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

E' emanato il provvedimento di modifica del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 20 aprile 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977
Registro n. 3, foglio n. 94

Articolo unico

L'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La provincia concede un contributo interessi annuo costante dal 3 al 3,5 per cento per i prestiti di esercizio e dal 4 al 6 per cento per i prestiti di investimento.

La liquidazione dei contributi interessi verrà effettuata a semestralità posticipate il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno direttamente al beneficiario oppure su richiesta di questo ultimo all'istituto di credito.

Il contributo decorre dalla data della stipula del contratto di mutuo o dall'inizio del finanziamento cambiario, salvo quanto previsto al precedente art. 2, ultimo comma ».

(8628)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 aprile 1977, n. 17.

Regolamento di esecuzione all'art. 6 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15: « Criteri per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 3 maggio 1977*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 6 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15;
Vista la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49;
Vista la legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n 417;
Vista la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano, n 2270 del 12 aprile 1977;
In esecuzione alla sopracitata delibera;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione all'art. 6 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, relativo ai criteri per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 22 aprile 1977

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 3, foglio n. 69

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

all'art. 6 della legge provinciale 24 *maggio* 1976, *n.* 15: « *Criteri per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche* ».

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15 ed in armonia con le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 nonchè all'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 e all'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, il collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse o di classe, adotta i libri di testo.

L'adozione dei libri di testo è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e nella salvaguardia del diritto costituzionale dei genitori all'educazione dei propri figli.

Il consiglio dei docenti, nelle deliberazioni relative all'adozione dei libri di testo, tiene conto della situazione finanziaria del circolo o dell'istituto nell'interesse economico delle famiglie degli alunni.

Il sovrintendente e gli intendenti scolastici competenti emanano annualmente le disposizioni relative alle scadenze e alle modalità pratiche di adozione dei libri di testo.

Art. 2.

Il contenuto dei libri di testo deve corrispondere ai programmi scolastici e in tale ambito concorrere alla formazione della personalità ed alla maturazione culturale, critica e scientifica dell'alunno.

In mancanza di libri di testo è consentita l'adozione di altri scritti che rispondano alle finalità sopra indicate, purchè rilegati in modo adeguato, onde garantire la durata per almeno un anno scolastico.

Art. 3.

Un libro di testo adottato dal collegio dei docenti deve essere utilizzato nella stessa classe per almeno un triennio. Per il periodo indicato, il collegio dei docenti è tenuto pertanto a mantenere invariate le scelte effettuate, fatto salvo il caso di variazioni dei programmi scolastici.

Per l'adozione dei libri di testo, in attuazione del principio enunciato dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, qualora i rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse o di classe siano unanimamente contrari alla adozione di un determinato libro di testo, il loro parere diventa vincolante per il collegio dei docenti.

Nelle scuole elementari il libro di testo può avere anche la forma di un testo di « lavoro attivo » con durata annuale.

Art. 4.

Nelle scuole elementari in lingua tedesca e in lingua italiana si adottano, nei limiti delle disponibilità finanziarie, al massimo i seguenti tipi di libri di testo:

I classe elementare:

1 libro di lingua;
1 libro di matematica;
1 libro di religione.

II, III, IV e V classe elementare:

1 libro di lettura ed 1 libro di esercizi per la lingua materna;

1 libro di lettura ed 1 libro di esercizi per la seconda lingua;

1 libro per le attività di ricerca;

1 libro di matematica;

1 libro di religione.

Nelle scuole elementari delle località ladine, ai testi in lingua italiana o tedesca è aggiunto, per ogni classe, un libro di lingua ladina.

Art. 5.

Nelle classi parallele delle scuole elementari nell'ambito dello stesso circolo non si adottano più di tre testi diversi per ogni tipo di libro.

Nelle classi parallele delle scuole secondarie ed artistiche all'interno dello stesso istituto non si adotta più di un unico testo per ogni tipo di libro.

Art 6.

Ogni proposta di sostituzione di un libro di testo deve essere attentamente vagliata per accertarne l'effettiva, indispensabile necessità.

A tal fine le proposte devono essere corredate da un'ampia illustrazione dei motivi per i quali si ritiene necessaria la sostituzione del testo in uso.

La proposta di una nuova adozione dev'essere preceduta da un esame accurato ed approfondito del testo, effettuato dal docente nell'ambito dell'insegnamento della materia interessata durante l'intero anno scolastico in corso.

Nelle scuole elementari, limitatamente ai testi di « lavoro attivo », tale periodo di esame è ridotto a due mesi.

Gli insegnanti proponenti il nuovo libro da adottarsi sono tenuti a formulare una relazione illustrativa che esprima un giudizio in merito alla corrispondenza con i programmi scolastici, al linguaggio, alla impostazione metodologica alla suddivisione della materia ed agli argomenti privilegiati evidenziando altresì le correnti di pensiero delle quali il libro è espressione.

Art. 7.

Deve essere evitata l'adozione di testi che, giudicati di pari valore scolastico, siano più costosi.

Al fine di assicurare agli alunni la necessaria continuità didattica nell'insegnamento delle materie, l'adozione di libri di testo, facenti parte di un'opera in più volumi, è da considerarsi effettuata per l'intero ciclo degli anni scolastici cui l'opera stessa si riferisce.

Qualora tuttavia, uno o più volumi dell'opera non siano ritenuti idonei, è ammessa l'adozione di un libro di testo diverso.

Non devono inoltre essere adottati testi in più volumi se l'intera opera non è stata pubblicata, allo scopo di garantire la preventiva valutazione dell'opera nel suo insieme.

Art. 8.

Le operazioni di adozione dei libri di testo si articolano in due distinte sedute del collegio dei docenti fra le quali deve intercorrere un periodo di tempo di due mesi. Nella prima seduta vengono presentate le proposte di nuove adozioni ed elencati i libri in uso, per i quali, in base alle disposizioni del presente regolamento, non è possibile una nuova adozione. Nella seconda seduta vengono deliberate le adozioni dei libri di testo presentati nella seduta precedente.

Nel periodo intercorrente tra le due sedute, deve essere assicurata, per la durata di trenta giorni, ai rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe o di interclasse, la possibilità di prendere visione dei libri di testo proposti per la nuova adozione.

La deliberazione del collegio dei docenti, unitamente all'elenco dei libri di testo adottati, deve essere esposta all'albo del circolo o dell'istituto.

Il direttore didattico o il preside dell'istituto trasmette alla competente ripartizione della giunta provinciale una copia dell'elenco dei libri adottati con l'indicazione del numero della relativa deliberazione, del prezzo di ogni singolo libro e della spesa media prevista per ogni alunno.

Alla sovrintendenza ovvero alla relativa intendenza scolastica, unitamente all'elenco di cui al precedente comma, è inviata copia del verbale della seduta del collegio dei docenti.

Art 9.

Le norme del presente regolamento valgono anche per le classi sperimentali in quanto applicabili.

Art. 10.

In prima applicazione del presente regolamento e quindi per l'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 1977-78, i periodi di tempo di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 8 sono ridotti della metà.

(8629)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772310)